



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO

ORDINANZA N° 140 /2009

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Livorno:

Considerato che dalla data del 28.7.2009, a seguito del completamento dei lavori di manutenzione e di visita da parte della Commissione Locale di cui all'art.49 del Reg. C.N., è ripresa l'attività del terminal per navi gasiere denominato pontile 13 GPL della Soc. ENI Spa;

Vista l'Ordinanza n° 173/2001 in data 20.11.2001 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento integrativo per la movimentazione e permanenza di navi gasiere all'accosto 30 del canale Industriale del porto di Livorno";

Visto il decreto del Ministero dei Trasporti del 2 Agosto 2007 – "Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco della merci medesime";

Considerata la necessità di formalizzare a "carattere continuativo" anche per il pontile 13, a similitudine di quanto fatto anche per le navi gasiere dirette/provenienti dall'accosto 30 Costiero Gas, ai fini della tutela della sicurezza della navigazione e della sicurezza portuale in genere, disposizioni integrative ed aggiuntive delle regole locali già previste da precedenti ordinanze inerenti le manovre di ingresso, transito, ormeggio/disormeggio ed uscita dal porto delle navi;

Preso atto dei pareri espressi dall'Autorità Portuale di Livorno, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno e dalla locale Corporazione Piloti nel corso della riunione del 1 settembre 2009;

Visti gli articoli 17, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64 e 69 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Il "Regolamento integrativo per la movimentazione e permanenza di navi gasiere all'accosto 30 del Canale Industriale del porto di Livorno", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 173/2001, si applica anche alle navi che operano al pontile 13.

Articolo 2

Al pontile 13 è consentito l'attracco di navi gasiere del tipo refrigerato a doppio scafo di lunghezza f.t. inferiore a 110 metri, larghezza inferiore a 20 metri e pescaggio massimo di 7,00 metri. Non sono consentiti movimenti in orario notturno.

Articolo 3

E' consentita la contemporanea presenza all'accosto 12 di navi cisterna in sosta che trasportano o abbiano trasportato prodotti petroliferi di categoria C.

Articolo 4

La Soc. ENI Spa assicurerà gli adempimenti a carico del terminalista (comunicazioni, apprestamenti prodotti e quant'altro) previsti dal citato "Regolamento integrativo" e dalle altre norme applicabili.

Articolo 5

La Soc. ENI Spa, durante l'intera durata della presenza della nave a banchina, dovrà assicurare i seguenti presidi di vigilanza, oltre ai servizi di sicurezza, gestione interna e security:

- servizio antincendio Vigili del Fuoco assicurato da almeno n° 3 unità con automezzo antincendio;
- servizio integrativo antincendio assicurato da almeno n° 2 unità "guardia-fuoco" della Società autorizzata;
- servizio di "pedonamento gasdotti" svolto da almeno n° 2 unità "guardia-fuoco" della Società autorizzata;

Articolo 6

Il punto C dell'articolo 64 del "Regolamento per la disciplina dei servizi marittimi e degli accosti nel porto di Livorno" è abrogato.

Articolo 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori, qualora non si configuri diverso e/o più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. Gli stessi saranno altresì ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza delle trasgressioni commesse.

Il personale addetto al servizio nei porti oltre a quanto previsto nel presente articolo sarà perseguito disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1251 e seguenti del Codice della Navigazione.

Livorno, 2 settembre 2009

IL COMANDANTE
C.A. (CP) *Ilarione* DELL'ANNA